



COMUNE DI FURCI

PROVINCIA DI CHIETI

ORDINANZA SINDACALE N. 24 DEL 28/09/2026

OGGETTO: ISTITUZIONE DI ZONA SCOLASTICA IN VIA FONTE DEL MONTE AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 11-BIS, DEL CODICE DELLA STRADA.

IL SINDACO

Premesso che, negli orari di ingresso e di uscita degli alunni dall'edificio scolastico di Via Fonte del Monte, la concomitanza tra flusso pedonale e transito veicolare determina condizioni di pericolo per la sicurezza degli studenti, in prevalenza minori;

Ritenuto necessario, per garantire l'ingresso e l'uscita in sicurezza degli alunni, istituire una zona scolastica nel tratto di strada antistante l'edificio, vietando il transito veicolare nelle relative fasce orarie;

Visti l'art. 3, comma 1, n. 58-bis, e gli artt. 5, comma 3, e 7, commi 1 e 11-bis, del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 (Codice della Strada) e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 16/12/1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada) e s.m.i.;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e in particolare gli artt. 3, 4 e 5;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, in particolare l'art. 50;

ORDINA

1. È istituita la **zona scolastica** in Via Fonte del Monte, nel tratto compreso tra Via IV strada e Via Cesare De Horatis, antistante l'ingresso dell'edificio scolastico.
2. Nella zona scolastica è **vietato il transito veicolare**, nei soli giorni di attività didattica, nelle seguenti fasce orarie:
 - dalle ore 08:00 alle ore 08:10;
 - dalle ore 13:00 alle ore 13:10;
 - dalle ore 16:00 alle ore 16:10.
3. Il divieto ha efficacia dalla data di installazione della prescritta segnaletica e fino al termine delle attività didattiche dell'anno scolastico 2026/2027, secondo il calendario scolastico regionale.
4. Il divieto non si applica agli scuolabus e agli autobus destinati al trasporto degli alunni, ai veicoli al servizio delle persone titolari del contrassegno di cui all'art. 381, comma 2, del D.P.R. 495/1992, nonché ai veicoli di soccorso, delle forze di polizia e in servizio di emergenza.

5. L'Ufficio Tecnico comunale provvede all'installazione dei segnali di inizio e fine zona scolastica, completi di pannello integrativo con l'indicazione delle fasce orarie.
6. I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 7, comma 13-bis, del Codice della Strada. Gli organi di cui all'art. 12 del Codice della Strada sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza.

AVVERTE

Ai sensi degli artt. 3, comma 4, e 5, comma 3, della L. 241/1990, il responsabile del procedimento è l'Arch. Eliodoro Mucilli. Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Abruzzo – Sezione di Pescara entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. In ordine alla segnaletica è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada e dell'art. 74 del D.P.R. 495/1992.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo pretorio online e la trasmissione al Comando Stazione Carabinieri, all'Ufficio Tecnico comunale e al Dirigente dell'Istituto scolastico.

Il Sindaco
Ing. Fabio Di Vito